

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

n° 840 del 18/12/2014

Oggetto:

**APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA AOUC ED UNIFI IN MATERIA DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE E PATRIMONIO**

PROPOSTA N° **906**

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTT. ENRICO MASOTTI

PROPONENTE: U.O. A1 STAFF DIREZIONE AZIENDALE IL DIRIGENTE : DOTT. ENRICO MASOTTI

VISTO IL RESPONSABILE DI AREA

DA INVIARE A :

COLLEGIO SINDACALE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

ESTAV CENTRO

GIUNTA REGIONALE

DA TRASMETTERE A:

A1 STAFF DIREZIONE AZIENDALE

PUBBLICATO DAL 18/12/2014

ESECUTIVO DAL 18/12/2014

AL 2/1/2015

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 31 maggio 2013. Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. Nomina del Direttore Generale.

Premesso:

- che l'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi (AOUC) e l'Università degli Studi di Firenze (UNIFI) sono da tempo impegnate nel percorso di integrazione previsto dalla legislazione nazionale quale conseguenza dell'inscindibilità delle funzioni di assistenza ricerca e didattica (D.lgs 502/92 e D.lgs 517/99);
- che a tale scopo AOUC ed UNIFI intendono definire, con specifici accordi, i profili di tale integrazione e favorire la costituzione di un complessivo contesto di servizi per l'integrazione negli ambiti amministrativi, economici, patrimoniali e della sicurezza;
- che, in particolare, l'attività dell'AOUC si svolge all'interno di strutture, peraltro di recente fortemente innovate e riorganizzate, che integrano, anche negli aspetti patrimoniali, edifici di proprietà aziendale con edifici di proprietà universitaria, in un contesto in cui l'uso, la funzionalità, la manutenzione straordinaria e ordinaria, sono difficilmente distinguibili e devono pertanto essere unitariamente orientati, anche per i connessi e peculiari profili di sicurezza e accreditamento che disciplinano l'attività sanitaria;
- che l'Atto Aziendale, approvato previa intesa fra le parti (per UNIFI in data 9 maggio 2014 e per AOUC con Provvedimento n° 547/2014), tenendo conto del particolare contesto logistico accennato prevede, all'art. 52, la necessità di compiere un'accurata ricognizione e regolamentazione condivisa degli spazi per riattualizzarne gli assetti e l'esercizio dei diritti reali di godimento;
- che contestualmente, al fine di ovviare all'evidenza che nell'incompiuta disciplina delle intese sono rimasti invariati aspetti inerenti la tenuta del patrimonio congiunto, si rende ora necessario, anche ai fini manutentivi e di sicurezza, stipulare un accordo quadro di regolamentazione degli adempimenti richiesti in materia, con la finalità di non lasciare incertezze e lacune sulle connesse titolarità e rispettive responsabilità;
- che parimenti occorre dare chiarezza degli aspetti correlati alla responsabilità datoriale prevista dal D. Lgs n°81/08, tenuto conto che, nella continuità e contiguità degli spazi, resi inscindibili dall'esercizio dell'attività integrata, insistono due datori di lavoro (Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi e Direttore Generale dell'Università degli Studi di Firenze), due Servizi di Prevenzione e Protezione, due modalità, tempistiche e metodi di redazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi;
- che si rende necessario convenire modalità coese e rispondenti a programmi e a logiche unitarie, finalizzate a salvaguardare la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nella maggior chiarezza delle risposdenze di titolarità di azione e responsabilità di effetti;
- che AOUC ha intrapreso un'importante percorso di mappatura del rischio, di redazione di un nuovo Documento di Valutazione del Rischio e di organizzazione di un sistema di gestione per la sicurezza, avvalendosi allo scopo della struttura del Servizio di Prevenzione e Protezione coordinata dal suo Responsabile e del gruppo sicurezza del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Firenze;
- che è interesse dell'UNIFI aderire al suddetto programma ricomprendendovi la ricognizione, al medesimo fine, dei rischi che insistono sugli ambienti di sua proprietà per l'uso assistenziale inscindibile e per quello inerente la didattica e la ricerca;
- che ai medesimi fini di sicurezza e di quanto richiesto per la suddetta finalità, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 52 dell'Atto Aziendale, è necessario altresì procedere alla ricognizione del patrimonio mobiliare, ed in particolare tecnologico, allocato nel medesimo Campus, di provenienza Aziendale ed Universitaria;
- che tale attività è posta in essere al fine di definire il titolo di provenienza, il regime proprietario, il target e l'ambito di utilizzo, nonché fissare la parte cui competono i relativi oneri manutentivi e di conservazione nel più ampio contesto della programmazione congiunta degli interventi e degli investimenti;

Ritenuto:

- di dover pertanto stipulare un Protocollo di intesa a partire dal quale poter definire una disciplina integrata non solo dell'assetto del patrimonio del Campus di Careggi ma anche degli aspetti correlati alla sicurezza ex D.Lgs n° 81/2008 e smi;
- di poter provvedere, con successivi atti, alla definizione di specifici accordi esecutivi degli impegni presi con il suddetto Protocollo, i cui costi possono trovare copertura nel finanziamento erogato dalla Regione Toscana con D.G.R.T. n° 1075/2014 avente ad oggetto *“Linee di indirizzo e finanziamento 2014-2015 per l’Accordo tra Regione Toscana, Università di Firenze, Pisa e Siena e le aziende ospedaliere universitarie; sviluppo delle attività di ricerca e formazione attraverso il supporto dei Dipartimenti integrati INTERistituzionali (DIPINT)”*;

Dato atto che il presente provvedimento comporta i seguenti oneri, a carico del bilancio, che verranno puntualmente imputati ai conti aziendali nei successivi formali provvedimenti attuativi del Protocollo di intesa allegato, secondo il seguente schema:

- 1) Convenzione tra Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi e Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Firenze per una ricerca avente ad oggetto *“Sviluppo ed attuazione di iniziative in materia di sicurezza per l’analisi e la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro”*;
 - Durata: annuale dalla firma della convenzione
 - Importo: € 170.800,00
- 2) Contratto tra Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi e Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Firenze per il finanziamento di assegni di ricerca aventi ad oggetto *“Sviluppo ed attuazione di iniziative in materia di sicurezza per l’analisi e la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro”*;
 - Durata: annuale dalla firma del contratto
 - Importo: € 94.226,20
- 3) Contratto triennale con Consorzio METIS avente ad oggetto attività presso il Servizio Prevenzione e Protezione - Importo totale triennio: € 538.742,88
 - Primo anno: dal 01/01/2015 – al 31/12/2015 Importo: € 179.580,96
 - Secondo anno: dal 01/01/2016 – al 31/12/2016 Importo: € 179.580,96
 - Terzo anno: dal 01 /01/2017 – al 31/12/2017 Importo: € 179.580,96
- 4) Contratto con Consorzio METIS per revisione inventario beni mobili:
 - Durata: 10 mesi dal 01/01/2015
 - Importo: € 178.203,00

Dato atto che tali costi trovano copertura nel finanziamento previsto dalla D.GRT n° 1075/2014 avente ad oggetto *“Linee di indirizzo e finanziamento 2014-2015 per l’Accordo tra Regione Toscana, Università di Firenze, Pisa e Siena e le aziende ospedaliere universitarie; sviluppo delle attività di ricerca e formazione attraverso il supporto dei Dipartimenti integrati INTERistituzionali (DIPINT)”* con la quale è stata stanziata la somma totale di 15 mln di euro, di cui 10,8 mln per l’attività dell’AOU Careggi e 4,2 mln per l’AOU Meyer;

Preso atto:

- del parere positivo espresso in sede di Comitato di indirizzo nella seduta del 17 dicembre 2014;
- delle attestazioni e verifiche effettuate e rese dal Dirigente proponente;

Ritenuto di dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in ragione del fatto che sussiste l’urgenza di approvare i successivi formali provvedimenti necessari, già a partire dal mese di gennaio 2015, a poter iniziare il complesso percorso di integrazione;

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza;

Visti

- la Legge n. 241\1990 e ss.mm.ii ad oggetto "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 e ss.mm.ii.;
- l'Atto Aziendale di cui al Provvedimento del Direttore Generale n. 547 del 6 agosto 2014.


DISPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare la conclusione dell'allegato Protocollo di intesa tra l'AOUC e l'UNIFI;
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 42, co. 4, della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 e ss.mm.ii.;
3. di dare atto che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio (come sopra finanziati e sostenuti congiuntamente dall'AOUC ed UNIFI) e che tali somme saranno oggetto di specifica imputazione sui conti aziendali coi successivi formali provvedimenti di approvazione dei contratti e convenzioni di cui ai punti 1,2,3 e 4 della narrativa;
4. di inviare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, co. 2, della Legge Regionale Toscana n. 40 24 febbraio 2005 e ss.mm.ii.;

Il Direttore Generale

dott.ssa Monica Calamai




Per parere:

Il Direttore Amministrativo dott. Paolo Cordioli

Il Direttore Sanitario dott.ssa Maria Teresa Mechi

Il Dirigente proponente Responsabile della struttura Ing. Andrea Belardinelli

Il Dirigente Responsabile del procedimento Dott. Enrico Masotti





Prot. n.

Firenze,

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE C.F. e P.I. 01279680480
Con sede in Firenze, P.zza San Marco, 4 - rappresentata dal Prof. Alberto Tesi, Magnifico Rettore
E
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI CAREGGI C.F. e P.I. 04612750481 con sede in Firenze,
L.go Brambilla, 3 - rappresentata dalla Dott.ssa Monica Calamai, Direttore Generale**

Premesso

- Che l'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi e l'Università degli Studi di Firenze sono da tempo impegnate nel percorso di integrazione previsto dalla legislazione nazionale (D.lgs 502/92) secondo le specifiche declinazioni regionali volte a valorizzare l'inscindibilità delle funzioni di assistenza ricerca e didattica di rispettiva titolarità
- Che a tale scopo e da anni, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi e l'Università degli Studi di Firenze stabiliscono con gli atti aziendali reciprocamente approvati e d'intesa, i profili di tale integrazione volta ad ottimizzare anche i processi di supporto alle funzioni fondanti della stessa, ampliando pertanto gli accordi anche a tutti quegli ambiti volti a favorire la creazione di un unico contesto di confronto che riduca, nella disciplina unitaria, i possibili divari esistenti nelle procedure e programmi dei due diversi ordinamenti
- Che tale volontà particolarmente incisiva è espressa in vari atti che favoriscono la costituzione di un complessivo contesto di servizi per l'integrazione, già operativo presso il DipInt e che riguarda in generale, tutti i servizi tecnico-amministrativi di supporto alla ricerca, alla didattica, nonché all'integrazione negli ambiti economici e patrimoniali;
- Che in particolare l'attività inscindibile dell'Azienda si svolge all'interno di strutture, peraltro di recente ingentemente innovate e riorganizzate, che integrano anche negli aspetti patrimoniali, edifici di proprietà aziendale con edifici di proprietà universitaria, in un contesto in cui l'uso, la funzionalità, la manutenzione straordinaria e ordinaria, sono difficilmente distinguibili e devono essere unitariamente orientati anche per i connessi e peculiari profili di sicurezza e accreditamento che disciplinano l'attività sanitaria;
- Che l'Atto Aziendale, approvato d'intesa fra le parti (per UNIFI rispettivamente in data 9 maggio 2014 e per AOU Careggi con Provv. N° 547/2014), preso atto di tale particolare contesto logistico prevede, all'art. 52, la necessità di compiere un'accurata ricognizione degli spazi per riattualizzarne gli assetti nonché esercizio di diritti reali di godimento alla luce dell'ingente rinnovamento e disciplinarne l'utilizzo assistenziale mediante stipula di appositi accordi e previsione dei più coerenti contratti d'uso da parte aziendale;
- Che frattanto, al fine di ovviare all'evidenza che nell'incompiuta disciplina delle intese, rimangono inevasi aspetti inerenti la tenuta del patrimonio congiunto anche ai fini manutentivi e di sicurezza, si rende necessario stipulare un accordo quadro di regolamentazione degli adempimenti richiesti in materia, con la finalità di non lasciare incertezze e lacune sulle connesse titolarità e rispettive responsabilità;



- Che in particolare occorre dare chiarezza degli aspetti correlati alla responsabilità datoriale prevista dal D.lgs 81/08, tenuto conto che, nella continuità e contiguità degli spazi, resi inscindibili dall'esercizio dell'attività integrata, insistono due datori di lavoro (Direttore Generale dell' Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi e Direttore Generale dell'Università degli Studi di Firenze), due Servizi di Prevenzione e Protezione, due modalità, tempistiche e metodi di redazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi;
- Che è di tutta evidenza che la duplicità di assetti nel sistema e architettura della sicurezza non è garanzia di omogeneità, corretta identificazione delle responsabilità, unitario approccio programmatico ed organizzativo;
- Che è pertanto necessario convenire modalità coese e rispondenti a programmi e a logiche unitarie finalizzate a salvaguardare la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nella maggior chiarezza delle risposdenze di titolarità di azione e responsabilità di effetti;

Dato atto:

- Che l'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi ha intrapreso un'importante programma di mappatura del rischio, di redazione di un nuovo Documento di Valutazione del Rischio e di organizzazione di un sistema di gestione per la sicurezza avvalendosi allo scopo della struttura del Servizio di Prevenzione e Protezione coordinata dal suo Responsabile e di una convenzione con il gruppo sicurezza del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Firenze;
- Che è interesse dell' Università degli Studi di Firenze aderire al suddetto programma ricomprendendovi la ricognizione al medesimo fine dei rischi che insistono sugli ambienti di sua proprietà per l'uso assistenziale inscindibile e per quello inerente la didattica e la ricerca;
- Che a tal fine e in coerenza con gli accordi già di fatto assunti che rendono l'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi delegata per tutti gli interventi (di manutenzione ordinaria e straordinaria), l'Università degli Studi di Firenze ritiene di essere al meglio garantita nell'affidare all'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi i seguenti aspetti:
 1. Identificare nel Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e nella Struttura del Servizio dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi il proprio Servizio di Prevenzione e Protezione di cui agli art. 31 del D.Lgs 81/08 per l'unità produttiva del "Campus Careggi" come identificata nella pianta all.1);
 2. Conferire i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui all'art.33 del D.Lgs 81/08, alla struttura così identificata sotto la responsabilità del RSPP dell'Azienda Ospedaliera di Careggi per le attività svolte e per gli immobili dell'Università degli Studi di Firenze posti all'interno del "Campus Careggi";
 3. Demandare, di concerto con l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi, l'identificazione delle competenze in materia di manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili, per gli aspetti correlati alla salute e sicurezza sul lavoro, a quanto verrà previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi, indipendentemente dalla proprietà del bene, identificando in questa fase transitoria l'Area tecnica dell' Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi come il soggetto titolare della vigilanza e azioni di pronto intervento, ovvero quale principale detentore delle informazioni necessarie a programmarne l'attuazione d'intesa con gli uffici dell'Università degli Studi di Firenze;



4. Definire con successivi accordi, tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria e l'Università degli Studi di Firenze e salvo quanto per l'immediato previsto all'art. 3 del presente protocollo, l'eventuale definizione della compensazione economica per tali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi, dovesse trovarsi a compiere per il ripristino immediato e programmabile delle condizioni di sicurezza degli immobili di proprietà l'Università degli Studi di Firenze e di uso da parte della componente universitaria all'interno del Campus;
5. Rimandare alla contrattazione collettiva, da effettuarsi di concerto con l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi, la definizione delle modalità di individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori ai sensi degli artt. 47 e/o 49 del D.Lgs 81/08;
6. Identificare, ai sensi del successivo art. 8, le figure di Medico Competente, del Medico con funzioni di coordinatore e Medico Autorizzato (ai sensi del D.Lgs 230/95) nelle figure già designate a ricoprire tali ruoli per conto dell'Università di Firenze e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi
7. Rimandare ai singoli atti dell'Università di Firenze e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi l'individuazione dei Dirigenti e dei Preposti di ciascuna delle due realtà all'interno del medesimo Campus .
8. Delegare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione l'identificazione delle migliori modalità per il coordinamento delle emergenze tra l'Azienda Ospedaliera di Careggi e l'Università degli Studi di Firenze;

Dato inoltre atto che:

- Ai medesimi fini di sicurezza e di quanto richiesto per la suddetta finalità e tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 52 dell'Atto Aziendale di recente approvazione, è necessario procedere alla ricognizione del patrimonio mobiliare, ed in particolare tecnologico, allocato nel medesimo Campus, di provenienza Aziendale ed Universitaria; Ciò al fine di definirne il titolo di provenienza, il regime proprietario, il target e l'ambito di utilizzo, nonché fissare la parte cui competono i relativi oneri manutentivi e di conservazione nel più ampio contesto della programmazione congiunta degli interventi e degli investimenti;

Ritenuto di dover pertanto stipulare un accordo ricognitivo dei relativi impegni assunti dalle parti nelle more della definizione dei più compiuti assetti inerenti il patrimonio immobiliare e mobiliare.

Convengono

- Le premesse sono parte integrante dell'accordo stante le quali:

Art.1) Ambito di attività

L'Azienda Ospedaliera Universitaria e l'Università degli Studi di Firenze stabiliscono che il "Campus Careggi" risulta costituito dall'area identificata nella planimetria e nell'elenco degli edifici allegato al presente protocollo.

L'Azienda Ospedaliera Universitaria e l'Università degli Studi di Firenze determinano di condividere le azioni intraprese da Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi in materia di sicurezza estendendone l'operatività, l'efficacia e gli effetti a tutto il Campus Careggi, ivi compresi gli edifici , le tecnologie e pertinenze di proprietà universitaria.



Tale programma ad oggi consistente in:

- 1) Convenzione tra Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi e Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'università degli Studi di Firenze per una ricerca avente ad oggetto "sviluppo ed attuazione di iniziative in materia di sicurezza per l'analisi e la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro";
Durata: annuale dalla sottoscrizione della convenzione
Importo: € 170.800,00
- 2) Contratto tra Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi e Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'università degli Studi di Firenze per una ricerca avente ad oggetto "sviluppo ed attuazione di iniziative in materia di sicurezza per l'analisi e la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro";
Durata: annuale dalla sottoscrizione del contratto
Importo: € 94.226,20
- 3) Contratto triennale con Consorzio METIS avente ad oggetto l'attività presso il Servizio Prevenzione e Protezione - Importo totale triennio: € 538.742,88
Primo anno: dal 01/01/2015 – al 31/12/2015 Importo: € 179.580,96
Secondo anno: dal 01/01/2016 – al 31/12/2016 Importo: € 179.580,96
Terzo anno: dal 01 /01/2017 – al 31/12/2017 Importo: € 179.580,96
- 4) Contratto con Consorzio METIS per revisione inventario beni mobili
Durata: 10 mesi dal 01/01/2015
Importo: € 178.203,00

Le parti determinano di sostenere congiuntamente i complessivi oneri economici degli interventi facendo riferimento al finanziamento erogato dalla Regione Toscana con atto D.G.R.T. n° 1075/2014.

Esecutore Responsabile dei contratti è l'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi che si impegna a relazionare trimestralmente sullo stato di avanzamento dei lavori e a produrre relazioni finali degli esiti e delle relative evidenze.

Art. 2) Delega

L'Università degli Studi di Firenze pertanto autorizza e delega l'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi ad estendere la programmazione agli edifici ed impianti nonché apparecchiature di propria proprietà al fine di dare una compiuta, coerente e completa uniformità all'intervento e a censire, pertanto, anche la rischiosità inerente l'attività di didattica e ricerca in essi compiuta o ad essa di supporto .

Art. 3) Manutenzione ordinaria e straordinaria ai fini della sicurezza

Con la presente intesa l'Università degli Studi di Firenze affida e delega all'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi la sorveglianza, manutenzione straordinaria e ordinaria ai fini della sicurezza, avvalendosi del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi nelle more di più articolate modalità se del caso rinviate alla ricongiunzione di cui all'art. 52 dell'Atto Aziendale.

Le parti convengono che l'utilizzo degli spazi a fini assistenziali e la riallocazione eventuale delle attività debba tener conto anche della finalità didattica e della ricerca.



Art. 4) Obblighi ed oneri manutentivi

Nelle more dei più compiuti assetti rinviati alla ricognizione del patrimonio immobiliare di cui all'art. 52 dell' Atto Aziendale, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi è autorizzata ad intervenire anche sugli immobili di proprietà dell'Università degli Studi di Firenze per la manutenzione ordinaria e straordinaria in materia di sicurezza.

Le parti danno atto che gli interventi potranno essere svolti dall'Azienda con due diverse modalità

a) Manutenzione straordinaria e ordinaria programmata

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi provvede, in sede di propria programmazione a valutare ed inserire nel proprio piano gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria necessari a garantire il mantenimento in sicurezza degli immobili di proprietà universitaria, ove anche si svolge attività assistenziale nella loro globalità e interezza.

Il piano, valorizzato nelle previsioni ed in ordine di priorità verrà inoltrato all'Università degli Studi di Firenze per la programmazione congiunta e per la copertura finanziaria da parte della stessa.

Esso sarà oggetto di monitoraggio trimestrale in ordine allo stato di avanzamento realizzativo prima dell'emissione della relativa fatturazione emessa dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi a carico dell'Università degli Studi di Firenze.

b) Interventi urgenti

Qualora vi sia un grave pregiudizio inerente la sicurezza degli immobili, causato da forza maggiore, da fatti imprevisi o imprevedibili, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, previa notifica della necessità di intervenire all'Università degli Studi di Firenze, è delegata ed autorizzata ad eseguire il ripristino in sicurezza con proprie risorse e mezzi; nell'ambito dei rapporti economici in atto e nei tempi necessari a dar corso alle eventuali necessarie variazioni di Bilancio, l'Università degli Studi di Firenze, rimborserà all'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi i costi sostenuti

Art. 5) Servizio di prevenzione e protezione – Responsabile del servizio

Con la presente intesa l'Università degli Studi di Firenze ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 81/08 affida al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e alla struttura del Servizio di Prevenzione e Protezione dell' Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, come sopra potenziata, i compiti di cui all'art. 33 del suddetto decreto nonché gli conferisce la nomina a Responsabile Amianto ai sensi del DM 6/09/1994 per gli immobili all'interno del Campus Careggi.

Art. 6) Dirigenti e Preposti

La parti stabiliscono di rinviare agli atti singoli dell'Università di Firenze e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi l'individuazione dei Dirigenti e Preposti, di cui al D.Lgs 81/08, ed alla definizione degli adempimenti in carico a tali soggetti in materia di sicurezza e salute.



Art. 7) Rappresentante dei lavoratori

L'Università degli Studi di Firenze e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi definiranno in sede di successiva contrattazione collettiva le modalità di individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori ai sensi degli artt. 47 e/o 49 del D.Lgs 81/08.

Art. 8) Medico competente e Medico Autorizzato

L'Università degli Studi di Firenze e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi identificano le figure di Medico Competente, del Medico con funzioni di coordinatore e Medico Autorizzato (ai sensi del D. Lgs 230/95) nelle figure già designate a ricoprire tali ruoli per conto dell'Università di Firenze confermando alla responsabilità aziendale il programma della sorveglianza sanitaria relativo alle figure professionali, diversamente qualificabili, che esplicano attività lavorativa e/o equiparata nel Campus ed all'interno del sistema organizzativo integrato di assistenza, didattica e ricerca di cui alla normativa vigente.

Si allega al presente protocollo un elenco, non esaustivo, delle figure professionali ad oggi interessate dalle attività di sorveglianza sanitaria; sono fatte salve le diverse ed ulteriori figure che per disposizioni di legge o regolamento debbano essere ricomprese, anche in un momento successivo, in tale elenco soggetto ad integrazione (All. n° 1)

Art. 9) Patrimonio Mobiliare

Tenuto conto del programma ricognitivo in corso circa la presenza, ed inventariazione del patrimonio tecnologico presente dell'Università degli Studi di Firenze, e nelle more delle determinazioni di cui all'art. 52 dell'Atto Aziendale, le parti concordano che l'attività di ricognizione di tutti i beni mobili attualmente presenti nell'area del Campus Careggi verrà eseguita dall'Azienda Ospedaliera Universitaria mediante apposita convenzione, di cui in premessa, e successivamente verranno definite le modalità per il consolidamento del patrimonio di ciascuna azienda.

LCS

Il Direttore Generale AOUC

Monica Calamai

Il Rettore UNIFI

Alberto Tesi



ALLEGATO 1) al Protocollo di Intesa

Elenco soggetti sottoposti ad attività di sorveglianza sanitaria

Il presente elenco, ex art. 8 del protocollo di intesa, è soggetto ad integrazione sulla base di comunicazioni formali scambiate tra i sottoscrittori UNIFI ed AOUC.

FIGURE PROFESSIONALI

- docenti,
- ricercatori
- personale tecnico amministrativo
- medici in formazione specialistica
- assegnisti di ricerca che operano in ambito assistenziale
- dottorandi di ricerca che operano in ambito assistenziale
- studenti dei corsi di laurea e dei master inseriti in tirocinio presso strutture sanitarie